



REGOLAMENTO

Approvato in Assemblea 8 aprile 2010

Approvato in Assemblea 17 luglio 2017

Approvato in Assemblea 31 ottobre 2023

Approvato in Consiglio Generale 3 novembre 2023

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI E ATTIVITA' DEL GRUPPO G.I.

Art.1- Costituzione

Nell'ambito della Confindustria di Benevento e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 17 dello Statuto della Confindustria Benevento. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Benevento, persegue i seguenti scopi:

- a) sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
 - b) sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
 - c) approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
 - d) accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
-



- e) stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita della Confindustria e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.
- f) agevolare partnership tra mondo dell'impresa e mondo della formazione (Scuole e Università).

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- a) organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- b) sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Benevento, di Confindustria Campania del movimento nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendone l'inserimento nei vari organi statutari;
- c) istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- d) promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- e) stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.



In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a Confindustria Benevento.

TITOLO II – APPARTENENZA AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Benevento, possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie:

- a) titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale; quadri con ruolo strategico nell'impresa, purchè l'adesione sia controfirmata dall'azienda di appartenenza.
- b) i figli del titolare sono ammessi, con diritto di elettorato attivo e passivo, se possono dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale;
- c) i figli di titolari che siano partecipi all'attività aziendale, ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.

E' limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 1 anno, anche figli di titolari che siano partecipi all'attività aziendale, nonché imprenditori titolari di aziende non aderenti alla Confindustria Benevento, purché aventi i



requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tale possibilità è prevista anche per Giovani Imprenditori creatori di Startup di imprese.

E' consentito il coinvolgimento di altri soggetti imprenditoriali purchè rientranti nel perimetro associativo di Confindustria e con funzioni

meramente consultive o per finalità inerenti il marketing associativo. Per tali soggetti è inderogabilmente escluso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri della Confindustria Benevento.

Art. 7 – Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio di Confindustria Benevento.

La gestione di tali risorse sarà di esclusivo appannaggio del Gruppo Giovani.

L'eventuale quota sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:



- a) al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- b) per dimissioni;
- c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza;
- d) per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) di almeno tre anni;
- e) per espulsione deliberata dai Probiviri della Confindustria su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 9 – Organi

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti
- La Commissione Elettorale
- Il Tesoriere

Sezione I - ASSEMBLEA

Art. 10 - Convocazione e validità



L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è ordinaria quando è convocata per tutti gli eventuali adempimenti organizzativi, è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione a mezzo posta elettronica, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti, in regola con il versamento dei contributi associativi e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) Eleggere il Presidente e i Vice Presidenti.
- b) Eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo.
- c) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.
- d) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.



- e) Deliberare lo scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale di Confindustria Benevento.
- f) Approvare il Bilancio, o rendiconto economico ove previsto.
- g) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote di iscrizione (se previste)
- h) Determinare, nell'ultima riunione ordinaria precedente al rinnovo degli organi, il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.
- i) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere d ed e del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione



Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di otto membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

È possibile tenere le riunioni del direttivo in tele/video conferenza ed esprimere il proprio voto.

Art. 14 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) La sostituzione, su proposta del Presidente, di un Vice Presidente in caso di dimissioni o decadenza.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Confindustria Benevento, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
- f) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.



- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza.
- h) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri di Confindustria Benevento.
- i) Nominare la Commissione Elettorale.
- j) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo.

Art. 15 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore. Le riunioni possono svolgersi mediante videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Art. 16 – Modalità di candidatura, requisiti ed elezione.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea e che non compiano più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il



numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute.

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via posta elettronica accettata - almeno 10 giorni prima dell'Assemblea per l'elezione delle cariche alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà ad effettuare le verifiche di cui al successivo art. 22.

Art. 17 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista sono considerate nulle.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo negli organi interni o esterni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.



In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

SEZIONE III – PRESIDENTE

Art. 19 – Attribuzioni

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- a) rappresenta il Gruppo all'assemblea nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale;
- b) rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Confindustria Benevento, di cui è Vice Presidente di diritto;
- c) rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni alla Confindustria Benevento;
- d) propone al Consiglio Direttivo la sostituzione di un Vice Presidente (in caso di dimissioni o decadenza), degli eventuali Consiglieri Incaricati, del Tesoriere e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Benevento;
- e) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- f) coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- g) predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;



h) nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

Art. 20 – Requisiti, modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

E' inderogabilmente vietata ogni ipotesi di proroga.

La carica di Presidente dei Giovani Imprenditori è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o impedimento definitivo - il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età, che assumerà la carica di Presidente Facente Funzione.

L'assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce in ogni caso lo status di Past President.

Costituiscono requisiti minimi ed inderogabili per l'accesso alla carica di Presidente:

- a) iscrizione di almeno due anni al gruppo maturata alla data dell'Assemblea;
- b) non compimento di più del 38° anno di età nell'anno solare di elezione;
- c) che abbia partecipato attivamente alla vita associativa;
- d) possesso nell'azienda di appartenenza di una responsabilità di gestione aziendale di grado rilevante, come previsto dal Capo III del



Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria per l'accesso alle cariche direttive;

- e) regolare inquadramento secondo le disposizioni dell'art.7 Capo II del Regolamento Unico per il Sistema;

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

SEZIONE IV – VICEPRESIDENTI

Art. 21 – Vicepresidenti

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea insieme al Presidente in rapporto alla consistenza numerica del Consiglio Direttivo.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato, decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti, fatto salvo il Vice Presidente facente funzioni (Vicario o più anziano di età).

In raccordo con gli obiettivi di razionalizzazione e di aggregazione dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori è rimessa alla discrezionalità del Presidente la definizione di una composizione della propria squadra, capace di assicurare rappresentanza adeguata delle diverse articolazioni interne territoriali/merceologiche di Confindustria Benevento.

Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente, possono costituire commissioni con funzioni



progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

E' facoltà del Presidente indicare un Vice Presidente Vicario permanente. In caso contrario il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di un Vice Presidente è comunque competenza del Consiglio Direttivo la relativa sostituzione, su proposta del Presidente.

SEZIONE V – COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 22 – Commissione Elettorale

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- a) accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- b) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- c) provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Benevento.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.



La nomina della Commissione Elettorale da parte del Consiglio Direttivo avviene nella prima riunione utile dopo la comunicazione del Presidente di avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 23 – Disposizioni per il rinnovo delle cariche

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l'avvio delle procedure di rinnovo delle cariche, sollecitando la presentazione delle candidature che devono essere trasmesse, nell'arco dei trenta giorni successivi alla segreteria territoriale corredata da relativo programma.

La comunicazione deve contenere:

- a) la data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
- b) l'invito a presentare le candidature alla carica di Presidente del Gruppo, corredate da relativo Programma e indicazione dei nominativi dei Vice Presidenti;
- c) l'invito a presentare le candidature alla carica dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) l'indicazione del termine entro cui le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria del Gruppo (non meno di trenta giorni dalla data dell'Assemblea).

La Segreteria del Gruppo deve:

- a) trasmettere alla Commissione elettorale le candidature alla carica di Presidente, Vicepresidenti e membri del Consiglio Direttivo, per le opportune verifiche;
- b) provvedere a comunicare, di norma non meno di venti giorni prima della data dell'Assemblea, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute alla carica di Presidente del Gruppo,



unitamente ai rispettivi programmi e indicazione dei Vice Presidenti e delle candidature alla carica di membri del Consiglio;

- c) provvedere in conformità con le disposizioni del Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori, di norma 15 giorni prima dell'elezione, a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri Nazionale – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l'attestazione di inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell'Associazione.

SEZIONE VII – SEGRETERIA

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede la Confindustria con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 26 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla normativa nazionale di Confindustria, ivi compresa la delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO V – RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Scioglimento del Gruppo



L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con maggioranza qualificata come previsto dall'art. 12 comma 4.

Art. 28 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12 comma 4, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente della Confindustria Benevento.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa confederale, alle norme contenute nello Statuto della Confindustria Benevento e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri della Confindustria Benevento.

Art. 30 – Norma transitoria

Al fine di garantire una più ampia partecipazione e favorire nuove iscrizioni al Gruppo Giovani, sarà possibile in sede di prima applicazione del presente regolamento, derogare al requisito minimo di anzianità di un anno di iscrizione al gruppo, per l'accesso alla carica di consigliere.